

cona nella clinica ostetrica e ginecologica dell'università degli studi per essere sottoposta ad intervento chirurgico di taglio cesareo;

già nel corso dell'intervento chirurgico la signora Zuares ha avuto dei problemi relativi al fatto di non essere stata sufficientemente anestetizzata e quindi ha sopportato forti dolori durante l'intervento, dolori che sono continuati nella degenza post operatoria;

è necessario ricordare l'incuria da parte del medico di guardia che ha dato risposte evasive circa le condizioni effettive della donna;

successivamente le condizioni della signora si sono aggravate e le è stato comunicato che doveva sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico non appena avesse superato lo stress del parto;

ricondata in camera, la signora è stata quasi totalmente dimenticata dal personale medico ed infermieristico dell'ospedale nonostante fossero tutti al corrente che la signora aveva avuto una grave complicazione;

la signora ha subito, inoltre, altre traversie dovute all'incuria e alla leggerezza con cui i medici dell'ospedale di Ancona hanno seguito la degenza addirittura il primario del reparto non ha mai visitato la donna ed il medico che ha effettuato l'ecografia non aveva la sufficiente esperienza per poter valutare la gravità dell'accaduto;

nell'ospedale non solo non hanno compreso la gravità dell'accaduto alla signora Zuares ma cosa ancora peggiore non hanno voluto credere al dolore che la donna in quel momento stava sopportando;

in conseguenza di quanto accaduto la signora è stata sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, indossa, oggi, un busto che le impedisce di avere piena autonomia, non può accudire né tenere i propri

figli, non potrà più avere bambini e non potrà più condurre la stessa vita antecedente all'operazione —:

quali iniziative intenda adottare per accertare il fatto accaduto;

se non sia necessario accertare eventuali responsabilità dei medici ospedalieri che hanno dimostrato gravi leggerezze nella cura della signora Zuares. (4-31217)

* * *

TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Interrogazione a risposta orale:

REPETTO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la società Cael S.p.a., con sede in Genova, nell'anno 1997 emise un prestito obbligazionario di durata quinquennale, per l'ammontare complessivo di lire 900.000.000 (novecentomilioni), rimborsabile a decorrere dal 1° luglio 2000, prestito integralmente sottoscritto da dodici investitori persone fisiche;

detto prestito venne garantito sino a concorrenza dell'intero capitale sottoscritto con polizza fideiussoria n. 5040 in data 21 luglio 1997, rilasciata dalla Compagnia Centro Italia Cauzioni S.p.a. con sede in Roma;

con sentenza del Tribunale di Genova, in data 9 aprile 1998, venne dichiarato il fallimento della Società sopracitata;

gli investitori sottoscritti non avendo ancora la società emittente proceduto a rimborsi di capitale, hanno tempestivamente comunicato alla Compagnia assicurativa garante l'intervenuto fallimento dell'emittente, rivendicando l'immediata esigibilità del credito, così come previsto dalla polizza di assicurazione;

la Compagnia non ha mai provveduto al versamento di quanto dovuto, senza mai esplicitare le ragioni che ostavano alla li-

quidazione degli importi, omettendo anche di riscontrare la corrispondenza inoltrata;

nel mese di novembre 1999 la Compagnia Centro Italia Cauzioni ha opposto ai creditori una appendice alla polizza, mai prima resa nota, che sostanzialmente rimetteva l'esigibilità del credito alla conclusione della procedura fallimentare;

in data 31 agosto 1999 i creditori inoltravano dettagliato esposto sul comportamento di detta Compagnia all'Ufficio Italiano Cambi, al servizio di Vigilanza della Banca d'Italia ed all'Isvap, esposto ad oggi non riscontrato;

la sottoscrizione di tale appendice, attribuita al Presidente della Cael S.p.a., veniva dichiarata non autografa da una perizia calligrafa richiesta dai ricorrenti —:

quali iniziative intenda promuovere al fine di verificare i fatti sopra esposti e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di eventuali responsabilità od omissioni che dovessero emergere. (3-06152)

Interrogazione a risposta scritta:

SAIA. — *Al Ministro per le pari opportunità, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro per la solidarietà sociale, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel dicembre 1996 è stato stipulato un accordo tra la Caripe Spa (Cassa di risparmio di Pescara) e le organizzazioni sindacali per l'esodo anticipato dei dipendenti che avevano maturato la pensione Inps. Questi ultimi potevano scegliere tra la corresponsione di una somma una-tantum o l'assunzione di un figlio;

in base a tale accordo il dipendente Di Carlo Gianni, rinunciando alla somma una-tantum, ha optato per l'assunzione del figlio Mauro il quale ha superato, con esito ampiamente positivo, il previsto colloquio, tanto che la sua assunzione è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'istituto in data 11 febbraio 1997 con la qualifica di « commesso »;

all'atto della presentazione dei documenti, però, l'assunzione è stata sospesa senza che sia stata inviata una comunicazione ufficiale all'interessato, unico a non essere stato assunto su 21 candidati;

sembra che tale atteggiamento della Caripe sia da attribuirsi al fatto che dal certificato « carichi pendenti », documento da produrre solo a richiesta dell'Istituto, (e in questo caso la presentazione di tale documento non era prevista nell'accordo sindacale), risultava a carico di Mauro un reato commesso nel 1992 durante il periodo di tossicodipendenza, reato di lieve entità e con sentenza di 1° grado, quindi non definitiva nonostante siano trascorsi già 8 anni;

secondo un autorevole parere i carichi pendenti non dovrebbero essere d'impedimento in un'assunzione per chiamata come nel caso specifico (accordo azienda-sindacato per incentivare l'esodo del personale che ha già maturato la pensione Inps);

anche il giudice del lavoro, non ravvisando l'urgenza, con procedura sommaria (ex articolo 700 codice di procedura civile) ha emesso un'ordinanza rinviando il caso ad un giudizio di merito con contestuale invito alla Caripe Spa di « riesaminare, in attesa di esso, in ogni caso benevolmente, la propria posizione nei confronti del giovane Mauro ed offrire a questi la invocata prospettiva lavorativa come premio all'impegno e perseveranza dal medesimo dimostrati nel venire a capo della dolorosa esperienza nella quale è stato coinvolto in un passato ormai remoto eccetera »;

la stessa Cassazione con sentenza n. 3645 del 1999 del 13 aprile 1999 afferma che un passato da tossicodipendente non può essere ostativo a assunzione anche in un istituto di credito (si riferiva ad un caso di un dipendente del Banco di Sicilia di Messina);

nel caso in questione, malgrado l'invito del giudice del lavoro, l'assunzione del giovane non è stata ancora effettuata mal-

grado l'ufficio del personale, specificamente incaricato, avesse presentato un parere favorevole confortato dal parere favorevole dell'Abi che testualmente afferma « i carichi pendenti non possono essere d'impedimento in un'assunzione per chiamata come nel caso in esame » e dal parere altrettanto favorevole del servizio legale e delle organizzazioni sindacali;

lo stesso consiglio di amministrazione nella seduta del 28 luglio 1998 esprime parere favorevole all'assunzione a condizione che venisse acquisito « in originale » (cosa che poi è avvenuta) il parere Abi da allegare agli atti per l'assunzione;

non si capisce quindi per quale motivo sia iniziato un assurdo « palleggiamento » fra direttore generale e consiglio di amministrazione sulla competenza a dare esecuzione alla delibera di assunzione che non è più avvenuta anche perché nel frattempo vi è stato l'anticipato insediamento del nuovo presidente;

la documentazione sarebbe stata presentata nei termini previsti personalmente dal dipendente Di Carlo Gianni al presidente dell'epoca, avvocato C. Sartorelli, su sua esplicita richiesta, come confermato sia da una dichiarazione scritta dello stesso presidente sia nella relazione che il direttore generale dell'epoca ha presentato nell'ottobre 1998 al consiglio di amministrazione;

la Caripe non può nemmeno giustificare il suo comportamento affermando che « trattasi di prassi già eseguita in precedenza » perché in un caso verificatosi nel 1992, la candidata esclusa, alla quale si è fatto riferimento, aveva precedenti penali specifici e non da tossicodipendente (n. 24 assegni a vuoto oltre a protesti cambiari per circa 20 milioni eccetera). A differenza del caso in parola, alla stessa è stato immediatamente comunicato, in via ufficiale, il motivo per cui la Caripe non intendeva più procedere all'assunzione;

l'assunzione del Di Carlo non potrebbe costituire, come sostiene l'azienda, un precedente perché essa è conseguenza

di un accordo sindacale con delibera di assunzione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 febbraio 1997 alla quale deve essere data esecuzione;

la Caripe spa procurerebbe un grave danno morale e materiale non comunicando né ufficialmente, né verbalmente le motivazioni per cui non era possibile procedere all'assunzione del giovane Di Carlo Mauro. Poiché in base all'accordo sindacale l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro sarebbe dovuta avvenire contestualmente all'assunzione del figlio, in attesa di una loro decisione, il dipendente Di Carlo Gianni è stato costretto a rimanere in servizio per altri 3 anni (gennaio 1997/dicembre 1999) senza aver potuto usufruire dell'anticipata cessazione del rapporto di lavoro con la corresponsione dell'una tantum del 25 per cento della retribuzione lorda (pari a lire 76 milioni) come previsto nel citato accordo sindacale;

va infine considerato il dato non secondario che sono da tempo in discussione in Parlamento diversi disegni di legge per la depenalizzazione di reati minori e, in particolare per la completa « cancellazione » dei piccoli reati commessi in stato di tossicodipendenza, con il fine di consentire agli stessi il pieno reinserimento sociale, unica condizione per la quale possa avere successo una politica finalizzata alla lotta alla droga, alla emarginazione ed alla microcriminalità ad essa correlata;

la Asl di Pescara — servizio per la tossicodipendenza — ha rilasciato in data 17 maggio 1995, un attestato ove si attesta che il signor Di Carlo Mauro ha effettuato il programma terapeutico riabilitativo presso la comunità terapeutica « La Fenice » di Valenzano (Bari) tanto che il giovane, dopo essere uscito dal tunnel della droga, ha frequentato privatamente un corso di preparazione agli esami di idoneità per essere ammesso alla 5^a ragioneria: esame che è stato poi regolarmente sostenuto e superato in data 10 luglio 1995 —;

se il Ministro per le pari opportunità non ritenga opportuno intervenire subito

con ogni mezzo consentito per impedire che si operi una grave discriminazione nei confronti di un giovane per il solo fatto che otto anni fa egli era caduto nel tunnel della droga commettendo un reato minore, tanto più che da allora il predetto ha ampiamente dimostrato di essere uscito dal tunnel della droga;

se il Ministro del tesoro non ritenga opportuno intervenire nei confronti della Caripe di Pescara per evitare questa discriminazione a danno di un giovane in totale dispregio del senso morale, del giudizio dell'Abi, del parere dell'ufficio legale, degli accordi sindacali e del successivo parere delle organizzazioni sindacali ed infine dell'invito esplicito rivolto dal pretore del lavoro alla Caripe, facendo sì che venga rapidamente effettuata l'assunzione del giovane Di Carlo Mauro;

se il Ministro del tesoro non ritenga il comportamento discriminatorio, come quello sin qui attuato, non getti discredito su un Istituto, come la Caripe, che in passato è nato e si è sviluppato anche con la partecipazione rilevante di enti pubblici della provincia di Pescara;

quale giudizio dia della vicenda il Ministro per la solidarietà sociale e quali iniziative intenda assumere per evitare atti di discriminazione contro persone che hanno avuto la sola colpa, in età molto giovanile, di aver vissuto una tragica parentesi di tossicodipendenza;

se il Ministro della giustizia non ritenga che a tali soggetti vadano restituiti tutti i diritti civili, ivi compreso quello al lavoro, quale unica condizione per un loro pieno reinserimento sociale. (4-31170)

* * *

TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Interpellanze:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il 12 giugno 2000 il Sindaco di Catanzaro ha revocato con decorrenza im-

mediata la nomina del dottor Francesco Barbieri, nato a Catanzaro il 4 luglio 1953 ed ivi residente quale rappresentante dell'Amministrazione comunale di Catanzaro nel Consiglio di amministrazione della Sacal società di gestione dell'Aeroporto di Lamezia Terme;

il 9 aprile 1999 nel rinnovare la nomina del dottor Francesco Barbieri come rappresentante dell'Amministrazione comunale del Consiglio di amministrazione della Sacal s.p.a., per il triennio 1999-2002 aveva preso atto « dei notevoli risultati raggiunti dalla Sacal sotto la direzione e responsabilità del predetto dottor Barbieri nel precedente triennio, tanto in termini di dati di traffico e di bilancio, quanto per la solerte ed efficace attivazione della fase di progettazione, finanziamento ed appalto di significative opere infrastrutturali per quasi 50 miliardi, a favore del potenziamento dell'Aeroporto »;

considerato che:

a giudizio degli interroganti tali risultati sono evidenti:

incremento del traffico;

gestione anticipata dei servizi aeroportuali;

protocollo d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione sugli investimenti per i 3 aeroporti calabresi;

coinvolgimento A.D.R. e Carime nella gestione Sacal;

tali decisioni del Sindaco hanno suscitato allarme tra gli operatori economici e le Agenzie turistiche proprio all'inizio della stagione estiva e hanno causato prese di posizione pubbliche dei rappresentanti di importanti Associazioni di categoria —:

quali iniziative intendano assumere i Ministri per evitare che la gestione dell'Aeroporto di Lamezia Terme venga confusa in logiche e trattative di scambio politico e prelettorale e affinché siano tu-